

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3492

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SKERK, BOLDRINI, LUZZATTO, LIZZERO, PAJETTA GIULIANO, ZUCCHINI, SCAINI, LAMI, GESSI NIVES, ALDROVANDI, BORTOT, LAVAGNOLI, FASOLI, FIBBI GIULIETTA, BALLARIN, CHINELLO, PELLIZZARI, FREGONESE, BONIFAZI, ALINI, LOMBARDI MAURO SILVANO, PASSONI, GUERRINI RODOLFO, RE GIUSEPPINA, FLAMIGNI

Presentata il 2 luglio 1971

Riapertura dei termini previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 marzo 1968, n. 341, emanata dopo circa venticinque anni dall'ultimo provvedimento di legge relativo ai riconoscimenti di qualifiche con i soli sei mesi di tempo concessi, non ha dato alle categorie cui era diretta il tempo necessario per la presentazione delle domande e delle relative documentazioni.

Anche per il passato, e cioè quando fu emanata la prima legge — la 518 dell'agosto 1945 — si sentì la necessità di concedere ampie proroghe tanto che i termini di presentazione delle domande, fissati in un primo tempo al 10 marzo 1946, furono portati attraverso successivi provvedimenti al 30 giugno 1947 e, poi, al 30 giugno 1948.

Tale necessità si ripropone anche in questa occasione: la legge 341 ha riaperto, com'è noto, la possibilità di presentare domanda solo per gli ex partigiani delle zone di Trieste

e di Gorizia, per i combattenti all'estero, per la divisione « Pasubio » (Vcneto), per i caduti, i detenuti per attività partigiana, gli invalidi. La legge è stata varata dopo oltre due decenni di attesa: in vent'anni era subentrata negli interessati sfiducia, delusione e amara rassegnazione, tanto che i sei mesi concessi si sono dimostrati assolutamente insufficienti a divulgare la legge e a permettere agli aventi diritto l'inoltro delle domande corredate dalla necessaria documentazione. Ne è derivata, come conseguenza, che, fin dai giorni immediatamente successivi alla scadenza della legge 341, sono pervenute all'ufficio partigiani del Ministero della difesa migliaia di pratiche di autentici combattenti, che sono rimaste irrimediabilmente bloccate.

Va tenuto presente che molti degli interessati appartengono a province dove altissimo è l'indice di emigrazione, e che tra questi ri-

tardatari per forza maggiore sono molli cittadini di Trieste e della Venezia Giulia, cioè proprio nei confronti dei quali la legge 341 maggiormente si proponeva di venire incontro. In essi è compreso un elevato numero di appartenenti alla minoranza slovena — cittadini italiani — che sono in possesso di regolare riconoscimento o documentazione attestante l'attività partigiana rilasciata dalle autorità jugoslave senza che possa avere valore in Italia se non accompagnato dal riconoscimento partigiano italiano. Una preclusione alla possibilità di vedere sbloccate le domande significherebbe per essi il mancato riconoscimento da parte della Repubblica italiana della loro qualifica di ex combattenti, con tutte le conseguenze negative, anche sul piano politico, che tale limitazione comporterebbe.

Un senso di equità e giustizia verso chi ha portato un elevato e generoso contributo durante la Resistenza all'estero, senza nulla

chiedere e senza poter essere convenientemente onorato perché il più delle volte inserito in unità combattenti non italiane, i cui comandi non avrebbero mai potuto avanzare le necessarie proposte, muove a proporre — anche per un adeguato riconoscimento ed esaltazione dei resistenti italiani in altri Paesi — che le proposte di ricompensa al valor militare ai partigiani all'estero, già approvate dalla commissione di 1° grado nel 1952 e poi archiviate perché considerate fuori termine, vengano riammesse in istruttoria e si concluda il loro iter.

Per tutte queste considerazioni si confida nell'approvazione della presente proposta di legge per la riapertura dei termini in materia di riconoscimento della qualifica di partigiano e di doverosa integrazione delle norme concernenti le proposte di decorazione al valor militare previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 341.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono riaperti i termini previsti dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente, pervenute dopo il 10 ottobre 1968 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge alla commissione unica nazionale di 1° grado, costituita a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, sono considerate inoltrate nei termini legali.

ART. 3.

Le proposte di decorazione al valor militare a partigiani combattenti all'estero, già approvate dalla commissione nazionale di 1° grado fino al 31 dicembre 1952 e poi archiviate perché presentate dopo il 30 giugno 1948, sono considerate presentate nei termini legali.